



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 66 DEL 19-09-2025 SINDACO

N° REG. GEN.	DATA
66	19-09-2025

Oggetto: PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSATI - INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Il Comune di Casier è contraddistinto dalla presenza di un reticolo idrografico principale (fiumi, torrenti e fossati demaniali) e da un diffuso reticolo idrografico minore che comprende tutti i corsi d'acqua, i canali e i fossi che non appartengono al reticolo idrografico principale e non sono di competenza dei consorzi di bonifica, ma che comunque solcano la superficie di un territorio. La sua funzione è quella di raccogliere e convogliare le acque superficiali, formando un sistema ramificato che contribuisce al drenaggio del bacino idrografico;
- con sempre maggior frequenza si verificano precipitazioni di intensità eccezionale con conseguenti allagamenti di tratti stradali, abitazioni private e fondi agricoli, dovuti alla tracimazione di quei fossati che non riescono più a garantire il normale deflusso, determinando diffuse criticità idrauliche sul territorio comunale;
- i fenomeni di allagamento sopra evidenziati, oltre che dall'intensità delle precipitazioni sono determinati anche da una generale incuria unita a scarsa od assente manutenzione del reticolo idrografico minore, nonché dalla mancata manutenzione di quelle siepi o alberature insistenti in terreno privato e prospicienti i fossati, nonché dalla mancata rimozione immediata di altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi limitrofi ai fossati;

VALUTATA, conseguentemente, l'indifferibile ed urgente necessità di garantire una corretta manutenzione periodica del reticolo idrografico minore, con particolare riferimento anche ai tratti di fossato che esulano dalla diretta competenza dell'Ente pubblico, al fine di tutelare la pubblica incolumità e limitare rischi, ostacoli e pericoli alla circolazione stradale ed alla pubblica e privata incolumità provvedendo direttamente ad eseguire le necessarie opere, **decorsi trenta giorni dalla**

pubblicazione della presente ordinanza, in caso di verificata inerzia dei privati cui grava la competenza di adempiere alla manutenzione, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;

VISTO quanto previsto nel “*Regolamento Comunale per la Gestione e manutenzione dei fossati*”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2014, all’art. 7 – Manutenzione ed esercizio dei fossi e capofossi, ovvero:

“1. I fossi e capifosso privati, compresi quelli contigui alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari e/o conduttori dei terreni, ognuno per il tratto e la sponda di competenza.

2. I proprietari/conduttori del fondo hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

3. I fossi e capifosso che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti riflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del privato.

4. I proprietari/conduttori dei fondi in particolare dovranno:

a) tener bene espurgati, i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di

scolo nei collettori;

b) rasare almeno due volte all’anno (alle fine della stagione primaverile ed all’inizio di quella autunnale) tutte

le erbe che rallentano il deflusso delle acque nei detti fossi, mediante sfalcio e trinciatura delle stesse;

c) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;

d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;

e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;

f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie, le porte a vento e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

h) lasciare al personale del Comune e del Consorzio di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei capofossi, per il controllo del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;

i) compatibilmente con le esigenze di conduzione dell’azienda agricola ed in particolare di rotazione agraria, eseguire con sollecitudine l’aratura dei terreni, dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei capofossi e fossi provocandone l’intasamento”.

VISTO quanto previsto nel “*Regolamento Comunale per la Gestione e manutenzione dei fossati*”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2014, all’art. 5 – Ponti e tombinamenti di fossati, ovvero:

“[...omissis...]

5. I tombinamenti ed i ponti dovranno essere mantenuti e conservati sgombri, a cura e spese dei proprietari e dei conduttori dei terreni.

[...omissis...]”

CONSIDERATO pertanto, che:

- sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine

di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

– ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che nell'ipotesi de quo, a livello preventivo, è opportuno effettuare lavori di bonifica dei suddetti fossi evitando la tracimazione degli stessi e quindi non favorendo situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e danni a cose ed animali;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7;
- Il D.Lgs 02/01/2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile", che conferma il Sindaco come autorità territoriale di Protezione Civile;
- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", in particolare degli artt. 15, 16, 29, 31, 32 e 33 e s.m.i.;
- il Codice Civile, in particolare degli artt. 861, 891, 892, 893, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il "Regolamento Comunale per la gestione e manutenzione dei fossati", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2014;
- il "Piano di Tutela delle Acque Comunale" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 22/05/2019;
- il "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017.

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e utilizzatori di terreni e/o immobili presenti sul territorio comunale, nonché a coloro che sono frontisti di fossi stradali, canali e vettori idraulici di ogni tipo, di provvedere, ciascuno per la propria parte e comunque **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- alla pulizia con il taglio della vegetazione spontanea e di tutte le aree di pertinenza con l'asportazione dei materiali eventualmente ivi presenti in modo da garantire il libero deflusso delle acque, evitando allagamenti delle aree circostanti;
- ad eseguire, qualora il fosso stradale funga anche da punto di raccolta delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), la manutenzione dei fossi di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato: il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
- a mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale, nonché alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- ove necessario, alla risagomatura dei fossi e delle rive, con rimozione dei fanghi o detriti depositati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa soprarichiamata, in modo da mantenere inalterata la larghezza e profondità originaria dei fossi e degli alvei;
- nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali a mantenere la distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà privata per i lavori di aratura e di coltivazione, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle rive. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 e s.m.i.;
- a realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

- all'esecuzione di quanto prescritto con la presente ordinanza con l'assoluto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti.

RICORDA

1. che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
2. che è vietato smaltire i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d'acqua in modi non conformi alla normativa ambientale (D.lgs. 152/2006);
3. che è vietato utilizzare metodi non autorizzati (incendi, diserbanti) per la pulizia dei fossi;
4. che è vietato eseguire lavori di scavo o modifiche senza la necessaria autorizzazione e tali che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque o provocare dissesti;
5. quanto previsto nel sopracitato "*Regolamento Comunale per la Gestione e manutenzione dei fossati*" all'art. 4 – Obblighi e divieti generali, ovvero:
 1. E' vietata la chiusura di fossi e capofossi;
 2. I lavori di sistemazione agraria del territorio, che comportino la chiusura o interrimento dei fossi e dei capofossi di cui al Regolamento comunale citato, dovranno ottenere specifico parere del competente Consorzio di Bonifica;
 3. Per i lavori di cui al precedente comma è comunque fatto obbligo:
 - di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi, almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
 - di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 6 punto 3.
 4. Nei fossi e capofossi è assolutamente vietato:
 - a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
 - b) realizzare tombinamenti e coperture, che non siano dovute a motivate pubbliche necessità; eventuali deroghe saranno concesse alle condizioni stabilite al successivo articolo 5;
 - c) ridurre il volume di invaso originario mediante arature, piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi e capifosso;
 - d) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
 - e) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
 - f) modificare l'alveo, come definito al precedente art.2, comma 1, lett.g);
 5. Nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi dovesse essere ridotto ostruito un fosso, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto idraulico dello stesso, a cura e spese del conduttore e/o proprietario;
 6. Nei fondi confinanti con capofossi o fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m. 2 dal ciglio dei capofossi;
 - b) m. 1 dal ciglio dei fossi.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 6, punto 3 del Regolamento stesso.

CONSIDERATO che tali necessari e opportuni interventi sono condivisi per competenza territoriale dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

AVVERTE

1. che le operazioni di manutenzione e pulizia dei fossati, di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite da personale qualificato nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e della normativa in materia antinfortunistica e, in particolare, usando cura in modo tale che nella caduta non si possono provocare danni a persone o a cose. Il materiale derivante dalle sopraccitate operazioni (vegetale, ramaglie, tronchi e quant'altro) dovrà essere asportato con immediatezza dalle stesse aziende che effettuano gli interventi e non potranno né essere accatastate vicino ai fossati, alla sede viaria e/o alle aree pubbliche né tanto meno occupare direttamente le pubbliche vie e le aree pubbliche;
2. che è fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di richiedere eventuale ordinanza al Corpo di Polizia Intercomunale "Terraglio-Sile", qualora necessaria, e di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso;
3. che, fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, le ditte esecutrici dei lavori rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
4. per la realizzazione degli interventi necessari è comunque prescritto il possesso di idoneo titolo abilitativo se richiesto dalla normativa e di eventuali nulla osta, comunque denominati, se prescritte da discipline di settore;
5. in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, a procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari e in danno dei trasgressori senza che questi possano avanzare eventuali richieste di rimborso per danneggiamenti o altre pretese;
6. qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
7. gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Terraglio-Sile", ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 285/1992 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza;
8. la mancanza osservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrativa previste dal vigente D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e dalla normativa vigente;
9. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

La sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo agli obbligati ed in caso di inadempienza, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione Comunale con rivalsa a carico degli inadempienti.

DISPONE

- che la presente ordinanza, che sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi e pubblicazione sul sito internet del Comune;
- che il Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Terraglio-Sile", nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio e intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;

- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata.
- In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile e urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;
- Copia del presente provvedimento viene inoltrato al Corpo di Polizia Intercomunale “Terraglio-Sile”, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, alla Provincia di Treviso.

Il Sindaco
Carraretto Renzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa